



DISCIPLINARE CONTRATTI DI RICERCA

Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine

- Approvato con decreto del Presidente n. 90 del 16/04/2025

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, la Stazione Zoologica Anton Dohrn può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "*contratti di ricerca*", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Il presente Disciplinare regola, ai sensi dell'art. 22, comma 3, L. 240/2010 le modalità di selezione, per il conferimento dei Contratti di Ricerca della Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito Stazione Zoologica o SZN) nonché il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca (di seguito denominati "*contrattisti*").
2. I contratti di ricerca potranno essere conferiti previa pubblica selezione per titoli e colloquio, a candidati in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Non può formare oggetto dei Contratti di Ricerca di cui al precedente comma 1, l'affidamento di prestazione di natura amministrativa o di mero supporto tecnico.
4. L'attività di ricerca relativa al Contratto di Ricerca deve essere svolta presso una delle strutture dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
5. Le attività di ricerca del contrattista sono volte alla produzione di risultati e di pubblicazioni di carattere scientifico, che sono regolamentate nel documento Scientific Publication Policy, Rights and Obligations @SZN, che il contrattista si impegna a rispettare.

Articolo 2 - Principi generali

1. La selezione e il conferimento dei Contratti di Ricerca rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le procedure di selezione dei contrattisti assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
3. I bandi di selezione per il conferimento dei Contratti di Ricerca relativi a specifici Progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti potranno prevedere procedure peculiari, qualora le stesse siano stabilite dai Progetti di ricerca predetti.
4. I Contratti di Ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Stazione Zoologica Anton Dohrn e non possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 3 - Procedure di attivazione e valutazione delle richieste

1. I Direttori di Dipartimento e di sedi di tipo A, previo accertamento di disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, possono presentare al Direttore Generale una richiesta di indizione del bando di selezione.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) Il gruppo e il settore scientifico disciplinare (cod. GSD e cod. SSD ex DM 639/2024) e l'area ERC o settore tecnologico cui afferisce il programma di ricerca in cui è richiesto il progetto del candidato;
 - b) la durata e la tipologia;
 - c) il titolo e la descrizione sintetica del programma di ricerca;
 - d) Il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;

- e) il responsabile del contrattista, dipendente della SZN, sotto la cui guida sono svolte le attività affidate al titolare del contratto di ricerca;
 - f) il finanziamento disponibile per il conferimento del contratto di ricerca.
 - g) I requisiti di ammissione alla selezione;
3. Tutti i concorsi relativi a contratti di ricerca sono banditi previa delibera del CdA, subordinatamente alla verifica della disponibilità finanziaria, alla verifica della coerenza del tema della ricerca con la missione dell'Ente nonché della congruità del trattamento economico proposto.

Articolo 4 - Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di Contratti di Ricerca i candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca, PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
2. Possono, altresì, presentare domanda gli studenti iscritti all'ultimo anno del dottorato, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione, pena decadenza/risoluzione del relativo contratto.
3. È consentito l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al primo comma del presente articolo costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

Articolo 5 - Incompatibilità

1. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. Il contratto di ricerca è incompatibile con lo status di dipendente presso Enti privati sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, sia a tempo parziale.
4. Il contrattista può esercitare attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali, compatibilmente con l'attività di ricerca, previa richiesta di autorizzazione o comunicazione all'Ente, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
6. Ai fini del divieto e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Ente qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Articolo 6 - Durata dei Contratti di Ricerca

1. I "Contratti di Ricerca" di cui al presente disciplinare hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile

fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

2. La durata complessiva dei “Contratti di Ricerca” di cui al presente Disciplinare, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 7 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo.

1. Il trattamento economico è definito dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, in ragione dell’impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 22 della legge 240/2010.
2. In ogni caso al Contrattista spetta, ai sensi del contratto relativo alla sequenza contrattuale sul contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL del comparto Istruzione e ricerca del 18/01/2024), firmato in data 18 marzo 2025, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra Stazione Zoologica Anton Dohrn e il Contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
4. La Stazione Zoologica Anton Dohrn provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.
5. Eventuali missioni in Italia o all’estero, necessarie per l’espletamento delle attività connesse al Contratto di Ricerca, potranno essere autorizzate dal Direttore Generale previo parere del Responsabile del contrattista e rimborsate nei modi e nei termini delle disposizioni adottate dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn per il rimborso missioni dei dipendenti.

Articolo 8 - Bando di selezione

1. In attuazione delle deliberazioni di cui al precedente articolo 3, comma 3, il Direttore Generale, con propria determina, indice selezioni pubbliche per titoli e colloquio.
2. Il bando contiene il numero dei contratti di ricerca, la durata, i requisiti di partecipazione, il titolo di studio richiesto, il titolo e la descrizione sintetica del programma di ricerca, il responsabile, il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività, il settore scientifico disciplinare (SSD) e l'area ERC o il settore tecnologico prevalente a cui fa riferimento il programma di ricerca, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, il tema della ricerca. Il bando contiene inoltre informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni dieci dalla data di pubblicazione del bando sul sito dell'Ente e non superiore a giorni trenta dalla stessa data.
4. Il bando è pubblicato sul sito web dell'Ente e negli altri siti eventualmente preposti.

Articolo 9 - Presentazione delle domande

1. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda secondo le modalità indicate nel bando.

2. Alle domande redatte secondo le modalità descritte nel Bando dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) curriculum scientifico-professionale;
 - b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni in formato pdf;
 - c) tutti i documenti, attestati ed ogni altro titolo che si ritenga utile ai fini del concorso;
 - d) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 comma 2 della Legge 240/2010;
 - e) fotocopia di un documento di riconoscimento.
3. Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
4. Chi intenda partecipare a più selezioni è tenuto a presentare distinte domande.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 10 - Commissione esaminatrice - Modalità di selezione e graduatorie

1. La composizione della Commissione esaminatrice è individuata dal Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, su proposta non vincolante del Responsabile del contrattista. La commissione è nominata con decreto del Presidente.
2. La commissione è composta da tre componenti esperti della materia, tra i quali viene indicato il presidente e un componente con funzioni di segretario verbalizzante.
3. La valutazione dei candidati avviene per titoli e colloquio.
4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.
5. La Commissione alla prima riunione stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio orale, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca.
6. Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni la Commissione deve valutare l'attinenza delle attività svolte dal candidato con le competenze richieste nel Bando e la qualità delle stesse.
7. Nella valutazione del colloquio la commissione dovrà tenere presente le conoscenze e le esperienze pregresse del candidato sulle tematiche del bando, il suo grado di indipendenza e la sua capacità e progettualità operativa. Verrà valutata la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di base.
8. La Commissione valuta i candidati, secondo i criteri che verranno stabiliti nel bando di indizione, nonché dalla commissione medesima in sede di prima riunione.
9. La Commissione comunica, quindi, i criteri e i punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito dell'Ente.
10. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
11. La data del colloquio viene comunicata con la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
12. Il colloquio stesso potrà essere effettuato anche in remoto con modalità che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova. Il colloquio potrà essere sostenuto in inglese e, comunque, prevedrà una prova per testarne la sua conoscenza.

13. La Commissione conclude la propria attività entro 30 giorni dalla sua nomina.
14. Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. Il verbale comprende:
 - a. una circostanziata relazione contenente: 1) i criteri di valutazione e le motivazioni dei punteggi assegnati per ciascun candidato e 2) la valutazione del colloquio, con le relative motivazioni;
 - b. una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante dal punteggio totale assegnato ad ogni candidato e designa nell'ordine della graduatoria il vincitore della selezione, ovvero i vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più contratti di ricerca.
15. Al termine della selezione deve essere assicurata la pubblicità dei risultati, mediante pubblicazione sul sito web ufficiale della Stazione Zoologica Anton Dohrn e negli altri siti eventualmente preposti, con l'indicazione dei punteggi assegnati e della graduatoria finale.
16. È comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo regolamento interno di attuazione.
17. Gli atti della selezione, unitamente al Bando, agli atti di pertinenza sono trasmessi al Responsabile del Procedimento Amministrativo, che verifica, nel termine di cinque giorni, la regolarità complessiva del procedimento e la conformità con la normativa e con i Regolamenti della SZN. All'esito positivo delle verifiche, i verbali vengono approvati con disposizione del Direttore Generale e resi pubblici secondo le modalità previste anche sul sito web istituzionale.
18. I contratti di ricerca sono conferiti ai candidati secondo l'ordine della graduatoria formulata dalla Commissione.

Articolo 11 - Conferimento del contratto di ricerca

1. Espletate le procedure di cui all'articolo 10, il Direttore Generale con determina approva gli atti della Commissione e nomina il vincitore, il quale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento del contratto di ricerca, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione, attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative ai sensi del precedente articolo 5.
2. I "Contratti di Ricerca" vengono stipulati con contratto di lavoro a tempo determinato tra il Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn ed il vincitore del contratto di ricerca. Il contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 22, comma 9 L. 240/2010, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Stazione Zoologica Anton Dohrn né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 D.Lgs 75/2017.
3. Avverso l'approvazione degli atti è ammesso il reclamo al Direttore Generale entro 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

Articolo 12 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. I contrattisti articolano la prestazione lavorativa di concerto con il proprio Responsabile.
2. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ente.
3. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

4. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia.

Articolo 13 - Verifica dell'attività del contrattista

1. Il contrattista al termine del periodo contrattuale è tenuto a presentare al proprio responsabile della ricerca una relazione dell'attività svolta.
2. Il Responsabile del contrattista valuterà l'attività di ricerca svolta in ragione della funzione assegnata al contrattista nonché i lavori scientifici eventualmente prodotti, anche ai fini di un eventuale rinnovo o proroga del Contratto di Ricerca.
3. All'esito di tale valutazione, il Responsabile del contrattista entro 60 giorni dalla scadenza del contratto di ricerca, può proporre il rinnovo o la proroga di tale contratto per un periodo funzionale al Progetto di Ricerca finanziato e comunque entro una durata massima di 5 anni, nel rispetto delle previsioni normative vigenti. A tale scopo, trasmette alla Presidenza una richiesta di proroga/rinnovo, accompagnata da una documentata relazione, da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca e la produzione scientifica a firma del contrattista.
4. La definitiva valutazione dell'attività del contrattista, a valle di quanto descritto nei commi precedenti, spetta al Presidente che ha facoltà di autorizzare il rinnovo con proprio Decreto.

Articolo 14 Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto è autorizzata con decreto del Presidente dell'Ente, previa verifica della disponibilità finanziaria, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Articolo 15 Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente adeguato a un livello retributivo superiore, rimanendo comunque compreso nei limiti definiti all'art. 16.
4. Il rinnovo del contratto è autorizzato con decreto del Presidente dell'Ente, previa verifica della disponibilità finanziaria, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Articolo 16- Decadenza dal contratto di ricerca

1. Decadono dal diritto all'attribuzione del Contratto di Ricerca i vincitori che non facciano pervenire alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, entro il quindicesimo giorno successivo a quello

di ricevimento della comunicazione, la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo 11, comma 1.

2. Il Contrattista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegue senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su proposta del Responsabile del contrattista, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione del Contratto di Ricerca con motivato provvedimento del Presidente dell'Ente, sentito il Direttore Generale.

Articolo 17 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro del Contrattista è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
3. Il Contrattista può recedere per iscritto, dando un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà al Contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
4. Il recesso dal contratto da parte della Stazione Zoologica Anton Dohrn è disposto con decreto del Presidente, su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal Responsabile del contrattista, sentito il Direttore Generale.

Articolo 18 - Proprietà intellettuale

1. In materia di proprietà intellettuale dei risultati derivanti dalla ricerca dei contraenti, si applica il [Regolamento vigente](#) della Stazione Zoologica Anton Dohrn sulla proprietà industriale e, per quanto di competenza, la [Carta Europea dei Ricercatori](#).

Articolo 19 - Norme transitorie e finali

2. Il presente Disciplinare, previsto dall'art. 22 comma 3 della legge 240/2010 e ss.mm.ii., adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della delibera con adeguata pubblicità sul sito web istituzionale della Stazione Zoologica Anton Dohrn.
3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 6 L. 240/2010, la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
4. La Stazione Zoologica Anton Dohrn assicura il pieno rispetto delle determinazioni, che saranno assunte in sede di contrattazione collettiva.